CAMERA DEI DEPUTATI N. 3774

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLONTÈ, MARINACCI, PANETTA, GRILLO, BUTTIGLIONE, TERESIO DELFINO, TASSONE, SANZA, CARMELO CARRARA

Norme in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Presentata il 28 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, introduceva il criterio e le modalità della sovrimposta comunale a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per le spese necessarie ai restauri e alla conservazione del monumentale Duomo, confermata poi dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1163, e riconfermata dalla legge 23 febbraio 1958, n. 99. A seguito della entrata in vigore della riforma tributaria, l'erogazione di cui alla citata legge n. 99 del 1958, recante « Provvedimenti a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano », è stata sostituita da quella prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Premesso che tale contributo è stato, peraltro, corrisposto fino al 31 dicembre 1995, con la presente proposta di legge si vuole disciplinare in via definitiva una materia trattata nel corso degli anni in via subordinata o comunque soggetta a coperture finanziarie dell'ultima ora. Non è il caso di ricordare ciò che rappresenti il Duomo per i lombardi e per gli italiani in generale, un patrimonio spirituale, umano, storico e artistico destinato ad un degrado irreversibile qualora non si dia una copertura finanziaria certa e costante nel tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per provvedere alle spese di restauro e di conservazione del Monumentale Duomo di Milano è istituito un fondo di dotazione a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, alimentato da un contributo annuale, pari a lire 2 miliardi, che è erogato nei primi tre mesi di esercizio finanziario.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi annui, si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3774
Lire 500